



PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

**FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI, L'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2021.**

PROGETTO

Redatto da: Servizio Provveditorato

Visto Il Dirigente del Settore

Ravenna, ottobre 2020

RELAZIONE D'UFFICIO

Al Servizio Provveditorato compete la gestione dei contratti di somministrazione di energia elettrica relativi a :

- immobili adibiti ad uffici ed altri usi istituzionali;
- immobili ad uso degli istituti scolastici di competenza provinciale
- impianti di illuminazione pubblica presenti lungo la rete viaria di competenza;
- immobili utilizzati dalla Regione e/o da altri enti per l'espletamento delle funzioni trasferite in attuazione della L. R. n. 13/2015.

Il contratto per le forniture suddette, rappresentato dall'ordinativo di fornitura n. 5166794 del 17/10/2019 con cui la Provincia di Ravenna ha aderito alla convenzione "Energia elettrica 16" sottoscritta tra la Consip S.p.A e la società Enel Energia S.p.A. scadrà il 31/12/2020.

Per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per l'anno 2021 è stato predisposto il presente progetto nel quale, in base all'elenco di tutte le utenze, è stato quantificato l'intero fabbisogno energetico della Provincia di Ravenna (pari a complessivi 4.328.699 kWh) suddiviso per fasce di consumo (FO, F1, F2 ed F3) come di seguito indicato :

Tipo di utilizzo	kWh	kWh	kWh	kWh
Illuminazione Pubblica	5.009	21.547	52.577	2.125
Edifici scolastici e uffici	2.092.236	955.896	1.198.044	1.265
Totale	2.097.245	977.443	1.250.621	3.390
kWh 4.328.699	F1	F2	F3	F0

Considerando tale stima dei consumi, è stata altresì quantificata la spesa complessiva necessaria per l'anno 2021 pari a complessivi € 1.077.377,05 dettagliata nello schema di seguito riportato:

	Descrizione	Scuole 10813/010	Uffici 10823/020	Totale
A	Fornitura di energia elettrica	€ 704.918,04	€ 163.934,43	€ 868.852,47
B	Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% di A) per € 17.377,05 di cui:			
	- 80% di B) da ripartire tra il personale interessato	€ 11.278,69	€ 2.622,95	€ 13.901,64
	- 20% di B) da destinare al fondo per l'innovazione	€ 2.819,67	€ 655,74	€ 3.475,41
C	Imposta sul valore aggiunto 22% su A)	€ 155.081,96	€ 36.065,57	€ 191.147,53
	Importo totale perizia	€ 874.098,36	€ 203.278,69	€ 1.077.377,05

L'importo di cui sopra non contempla gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta che risultano essere pari a zero in quanto trattandosi di mera fornitura non sussistono i presupposti per la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008.

Considerato l'art.1 comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce l'obbligo per alcune categorie merceologiche, tra cui l'energia elettrica, di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali

di riferimento e considerato altresì che l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha stipulato in data 22/07/2020 con la società Edison Energia S.p.A. la convenzione **"Energia elettrica 14 - Lotto 2" – Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni**, si prevede di procedere all'affidamento della fornitura mediante adesione alla suddetta convenzione.

Per l'analisi dettagliata dei consumi e per le condizioni di fornitura si rimanda all'elenco delle utenze ed al Capitolato Tecnico riportati di seguito.

N.	POD	INDIRIZZO	N. CIV.	CITTA'	PROVINCIA	CAP	TENSIONE	POTENZA IMPEGNATA	CONSUMO 2021 (kWh)	CONSUMO 2019	F1 annuo	F2 annuo	F3 annuo	USO
1	IT001E00215971	Via Cassino	28	Ravenna	RA	48124	MT	213	480.000	477.956	255.255	110.312	112.389	SCUOLE
2	IT001E00217235	Piazzale Pellegrino Artusi	7	Cervia	RA	48015	MT	138	340.000	337.413	162.884	71.054	103.475	SCUOLE
3	IT001E00235340	Via dell'Agricoltura	1	Ravenna	RA	48123	MT	119	140.000	130.916	61.501	30.418	38.997	SCUOLE
4	IT001E04021558	Via D. A. Lumagni	34/P	Lugo	RA	48022	BT	20	26.000	25.257	11.111	7.913	6.233	SCUOLE
5	IT001E04548781	Via Pietro Alighieri	8	Ravenna	RA	48121	BT	20	35.000	33.625	18.553	7.644	7.428	SCUOLE
6	IT001E04548782	Via Nino Bixio	25	Ravenna	RA	48121	BT	43,8	45.000	44.991	23.451	10.375	11.165	SCUOLE
7	IT001E04548783	Via Giosuè Carducci	11	Ravenna	RA	48121	BT	50	120.000	118.036	62.291	28.993	26.752	SCUOLE
8	IT001E04548786	Piazza Anita Garibaldi	2	Ravenna	RA	48121	BT	69	135.000	133.661	69.537	28.734	35.390	SCUOLE
9	IT001E04548787	Via Guglielmo Oberdan	10	Ravenna	RA	48121	BT	75	100.000	98.567	55.057	21.490	22.020	SCUOLE
10	IT001E04548791	Via Tombesi dall'Ova	14	Ravenna	RA	48121	BT	43,8	80.000	76.743	28.115	13.649	34.979	SCUOLE
11	IT001E04548796	Via Umago	18	Ravenna	RA	48122	BT	106,3	210.000	206.363	97.691	48.736	59.936	SCUOLE
12	IT001E04548807	Via S. Maria dell'Angelo	48	Faenza	RA	48018	BT	63	155.000	150.716	70.463	38.301	41.952	SCUOLE
13	IT001E04548809	Via Medaglie d'Oro	92	Faenza	RA	48018	BT	53	100.000	94.784	43.403	23.311	28.070	SCUOLE
14	IT001E04548812	Via Firenze	196	Faenza	RA	48018	BT	43	115.000	113.587	46.663	26.675	40.249	SCUOLE
15	IT001E04548815	Via Guglielmo Oberdan	19	Riolo Terme	RA	48025	BT	80	145.000	140.525	75.280	28.936	36.309	SCUOLE
16	IT001E04548818	Via Fratelli Cortesi	2	Lugo	RA	48022	BT	75	83.000	82.547	37.158	19.260	26.129	SCUOLE
17	IT001E04548819	Viale degli Orsini	6	Lugo	RA	48022	BT	100	225.000	223.125	113.818	53.261	56.046	SCUOLE
18	IT001E04548822	Via D. A. Lumagni	26	Lugo	RA	48022	BT	100	185.000	184.459	99.896	46.513	38.050	SCUOLE
19	IT001E04548825	Via G. F. Tellarini	36	Lugo	RA	48022	BT	43,8	78.000	77.146	34.796	18.978	23.372	SCUOLE
20	IT001E04586043	Via S. Alberto	143/A	Ravenna	RA	48123	BT	6	3.000	2.808	1.024	684	1.100	SCUOLE
21	IT001E04586108	Via Giovanni Pascoli	4	Faenza	RA	48018	BT	25	45.000	40.219	11.614	7.698	20.907	SCUOLE
22	IT001E04586124	Corso Baccarini	17	Faenza	RA	48018	BT	176	120.000	108.087	57.126	23.799	27.162	SCUOLE
23	IT001E04586127	Via Camangi	21	Faenza	RA	48018	BT	70	115.000	105.100	50.501	24.879	29.720	SCUOLE
24	IT001E04586157	Via Ughi	3/A	Faenza	RA	48018	BT	27	32.000	31.926	12.029	7.578	12.319	SCUOLE
25	IT001E04586161	Via Martiri di Marzabotto	4	Riolo Terme	RA	48025	BT	75	95.000	92.571	47.409	19.931	25.231	SCUOLE
26	IT001E04586175	Via Tullo Masi	20	Lugo	RA	48022	BT	60	28.000	26.516	12.768	6.467	7.281	SCUOLE
27	IT001E54931304	Via S. Giovanni Battista	sn	Faenza	RA	48018	BT	90	155.000	148.209	76.023	33.300	38.886	SCUOLE
28	IT001E55108662	Via Manzoni	6	Faenza	RA	48018	BT	99	200.000	188.833	100.843	44.582	43.408	SCUOLE
29	IT001E04586008	Via Di Roma	163	Ravenna	RA	48121	BT	20	23.000	21.241	9.256	4.669	7.316	DELEGHE
30	IT001E04586026	Viale della Lirica	21	Ravenna	RA	48124	BT	15	70	54	19	12	23	DELEGHE
31	IT001E04586028	Viale della Lirica	21	Ravenna	RA	48124	BT	62,5	95.000	86.665	45.717	15.773	25.175	DELEGHE
32	IT001E04586039	Via Teodorico	21	Ravenna	RA	48122	BT	10	19.000	18.183	11.384	2.611	4.188	DELEGHE
33	IT001E04586176	Via Ricci Curbastro	56/1	Lugo	RA	48022	BT	15	15.000	14.497	9.598	1.896	3.003	DELEGHE
34	IT001E04586185	Via Reale Voltana	18/P	Alfonsine	RA	48011	BT	15	1.600	1.553	499	370	684	DELEGHE
35	IT001E49678446	Via Guglielmo Marconi	sn	Ravenna	RA	48124	BT	15	3	3	1	1	1	DELEGHE
36	IT001E49703865	Via San Silvestro	3	Faenza	RA	48018	BT	35	30.000	28.958	14.587	5.281	9.090	DELEGHE
37	IT001E53875185	Via Enrico Camangi	29	Faenza	RA	48018	BT	25	17.000	15.729	8.485	2.562	4.682	DELEGHE
38	IT001E04586003	Piazza Caduti per la Libertà	2	Ravenna	RA	48121	BT	135	290.000	283.956	131.947	56.718	95.291	UFFICI
39	IT001E04586007	Via Di Roma	118	Ravenna	RA	48121	BT	25	10.000	7.752	2.658	1.714	3.380	UFFICI
40	IT001E04586009	Via Di Roma	69	Ravenna	RA	48121	BT	30	35.000	33.656	20.734	5.054	7.868	UFFICI
41	IT001E04586033	Via Mangagnina	32	Ravenna	RA	48121	BT	15	12.000	11.414	4.595	2.617	4.202	UFFICI
42	IT001E04586067	Via Marcello Malpighi	92	Faenza	RA	48018	BT	25	63.000	61.397	18.156	14.180	29.061	UFFICI
43	IT001E04586172	Via Bedazzo	38/2	Lugo	RA	48022	BT	25	30.000	25.624	11.771	6.026	7.827	UFFICI
44	IT001E04638498	Via Rontana	48/2	Brisighella	RA	48013	BT	1,5	1.225	1.227	F0 - Monorario			UFFICI
45	IT001E48110009	Via Di Roma	165	Ravenna	RA	48121	BT	6	5.000	5.010	2.194	1.251	1.565	UFFICI

46	IT001E48530751	Via Pag	5	Ravenna	RA	48122	BT	4,5	800	631	249	137	245	UFFICI
47	IT001E53853818	Via 1° Maggio	55	Casola Valsenio	RA	48010	BT	10	5.000	4.198	736	1.101	2.361	UFFICI
48	IT001E53993637	Via Sant'Agata	20	Ravenna	RA	48121	BT	25	1.200	1.012	319	241	452	UFFICI
49	IT001E55217594	Via Romea Nord	snc	Ravenna	RA	48123	BT	1,5	800	2.141	92	1.437	612	UFFICI
50	IT001E04083662	Via Rotaccio	snc	Lugo	RA	48022	BT	1,5	800	795	F0 - Monorario			IP
51	IT001E04548813	Via Scavignano	32-X	Brisighella	RA	48013	BT	1,1	3.200	2.896	171	744	1.981	IP
52	IT001E04548816	Via Canaletta	3-X	Solarolo	RA	48027	BT	0,6	1.200	1.011	43	258	710	IP
53	IT001E04548817	Via San Mauro	38-X	Solarolo	RA	48027	BT	2	5.000	4.144	163	1.038	2.943	IP
54	IT001E04548826	Via Fiumazzo	267-1	Lugo	RA	48022	BT	0,6	1.300	1.266	F0 - Monorario			IP
55	IT001E04548827	Via delle Ripe	2-X	Lugo	RA	48022	BT	0,5	500	400	118	95	187	IP
56	IT001E04548828	Strada Provinciale per Maiano	snc	Lugo	RA	48022	BT	1	8.000	7.713	299	1.946	5.468	IP
57	IT001E04548832	Via Torretta	41/A	Alfonsine	RA	48011	BT	1	1.200	1.162	46	291	825	IP
58	IT001E04548833	Via Madonna di Genova	104/A	Cotignola	RA	48010	BT	1	4.000	3.823	187	1.018	2.618	IP
59	IT001E04548834	Via San Giovanni	16/A	Barbiano-Cotignola	RA	48010	BT	2	3.500	3.330	135	841	2.354	IP
60	IT001E49455168	Via Borello	snc	Castel Bolognese	RA	48014	BT	3	400	304	96	72	136	IP
61	IT001E49462010	Via Calamello	snc	Castel Bolognese	RA	48014	BT	30	3.500	3.374	996	795	1.583	IP
62	IT001E49503001	Via Firenze	snc	Riolo Terme	RA	48025	BT	3	6.000	5.557	214	1.381	3.962	IP
63	IT001E49628524	Via Viola Mondaniga	snc	Lugo	RA	48022	BT	1,5	2.200	2.159	128	655	1.376	IP
64	IT001E49628525	Via Passogatto	snc	Lugo	RA	48022	BT	1,5	6.000	5.706	248	1.497	3.961	IP
65	IT001E49628531	Via Provinciale Bagnara	snc	Lugo	RA	48022	BT	1,5	1.400	1.355	72	339	944	IP
66	IT001E49628557	Via Rontana	snc	Brisighella	RA	48013	BT	1,5	3.300	3.075	169	806	2.100	IP
67	IT001E49664795	Via Canalazzo (SP 50 - SP 92)	incrocio	Ravenna	RA	48100	BT	3,3	4.000	3.831	150	964	2.717	IP
68	IT001E49691800	Via DX Senio	snc	Alfonsine	RA	48011	BT	3	6.500	6.005	261	1.556	4.188	IP
69	IT001E54985917	S.P. 21 delle Ripe	18/20	Lugo	RA	48022	BT	1,5	500	460	148	110	202	IP
70	IT001E55071322	Via Rinfosco	108	Castel Bolognese	RA	48014	BT	6	15.000	14.628	938	4.971	8.719	IP
71	IT001E55199980	Via Gagliazzona	41	Conselice	RA	48017	BT	3	6.500	5.817	276	1.521	4.020	IP

kWh	Totali	4.328.698	4.198.398	2.034.115	948.020	1.212.975	3.288
		Previsione	Media				
				F1	F2	F3	F0

		IP	4.858	20.898	50.994	2.061
		AU	2.029.257	927.122	1.161.981	1.227
		Totale	2.034.115	948.020	1.212.975	3.288
Consumi effettivo	2019	4.198.398	F1	F2	F3	F0

		IP	5.009	21.547	52.577	2.125
		AU	2.092.236	955.896	1.198.044	1.265
		Totale	2.097.245	977.443	1.250.621	3.390
Consumi previsti	2021	4.328.699	F1	F2	F3	F0



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 INDETTO NELL'AMBITO DEL
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA)
"ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS NATURALE"**

**ALLEGATO 2
CAPITOLATO TECNICO**

INDICE

PREMESSA.....	3
Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Oggetto	4
Articolo 3 - Durata	5
Articolo 4 - Ordinativi di Fornitura e fatturazione	5
Articolo 5 - Attivazione della fornitura	6
Articolo 6 - Impegno di potenza elettrica e rispetto normativa	7
Articolo 7 - Prezzi di fornitura	7
Articolo 8 - Certificazione Energia Verde.....	9
Articolo 9 - Qualità della fornitura	10
Articolo 10 – Nuovi punti di prelievo	10
Articolo 11 - Reportistica	10
Articolo 12 – Adeguamento di diritto delle clausole contrattuali	11
Articolo 13 – Responsabile del Servizio e responsabile Tecnico	11
Articolo 14 – Dati di sintesi.....	11
Articolo 15 – Verifiche sulle fatture	12

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all'art. 2, a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent-ER.

Articolo 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:

A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Amministrazioni: le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della L.R. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia. Si evidenzia che con riferimento all'Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, di cui fanno parte ai fini della presente iniziativa di gara le ex Strutture Sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, la fatturazione, la formulazione della reportistica e dei dati di sintesi devono essere predisposte e trasmesse a ciascuna Struttura.

Capitolato Tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Codice Ufficio per la fatturazione elettronica: Codice Ufficio alfanumerico, di sei caratteri, indispensabile per la ricezione delle fatture da parte del Fornitore vincitore che l'Amministrazione comunicherà al Fornitore vincitore con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore.

Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita).

Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura di uno o più Lotti.

Garanzia di Origine (GO): documento che attesta al cliente finale la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 28/11, della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. e dall'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE.

Energia Verde: è l'energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via dei Mille 21, Cap 40121 Bologna.

Misura dell'energia elettrica: attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva.

Misuratore di energia elettrica: dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza.

Misuratore elettronico relativo a Punti di Prelievo in bassa tensione: misuratore dell'energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 292/06.

Misuratore orario: misuratore dell'energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04.

Misuratore integratore: misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l'impianto del Distributore e gli impianti delle Amministrazioni in cui l'energia elettrica viene consegnata; ogni punto di prelievo è identificato dal codice POD indicato di volta in volta negli Ordinativi di Fornitura.

TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012 301/2012/R/eel e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07".

Articolo 2 - Oggetto

La procedura di gara ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, proveniente da fonti rinnovabili, suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in media tensione per un quantitativo massimo pari a 295 GWh nel corso della durata della convenzione indicato nell'Art. 3.

Lotto 2: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in bassa tensione per un quantitativo massimo pari a 24 GWh nel corso della durata della convenzione indicato nell'Art. 3 e fornitura annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della L.R. n. 11/2004, per un quantitativo massimo pari a 370 GWh nel corso della durata della convenzione indicato nell'Art. 3. Il quantitativo complessivo è pari a 394 GWh.

Alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

Nell'Allegato 5 è riportata una stima dei dati di consumo e di tensione dei Punti di Prelievo. Tale indicazione non costituisce alcuna fonte di obbligazione, né per l'Agenzia, né per le Amministrazioni

che aderiranno alla Convenzione. Nel caso delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (Lotti 1 e 2) tale stima è stata condotta per ogni POD, sulla base dei consumi in essere e delle previsioni considerate.

L'esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 3 - Durata

La durata della Convenzione decorre, per tutti e due i Lotti, dalla data di sottoscrizione e termina il **30 settembre 2021**. I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla Data di Attivazione della Fornitura (cfr. Definizione) e termineranno il **31 dicembre 2021**.

Articolo 4 - Ordinativi di Fornitura e fatturazione

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara.

Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all'assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall'estero.

Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente alle Amministrazioni e a far pervenire ad esse una fattura mensile per Punto di Prelievo dell'energia comprensiva di tale costo senza aggravio alcuno; il Fornitore pertanto è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.

Per i Punti di Prelievo dotati di misuratori orari o elettronici il Fornitore deve utilizzare per la fatturazione i prezzi relativi alle fasce F1, F2, F3 e dare evidenza nella fattura dei relativi corrispettivi. Per le utenze in media tensione e per quelle in bassa tensione, queste ultime solo se dotate di contatore elettronico telegestito in cui è in essere la telelettura, il Fornitore deve fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale. Qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Solamente per le Aziende Sanitarie in caso di n.3 fatturazioni consecutive emesse sulla base di consumi stimati relativi al medesimo Punto di Prelievo, l'Amministrazione comunicherà tramite PEC i consumi stimati per fascia da utilizzare per il Punto di Prelievo in oggetto, giustificando i dati di consumo sulla base di dati storici e/o eventuali variazioni tecniche intercorse ai propri impianti. Il fornitore sarà tenuto a prendere in considerazione tale comunicazione nelle fatture seguenti.

Se nel frattempo il fornitore disporrà dei dati di consumo reale, dovrà fatturare con questi ultimi.

Per le utenze in bassa tensione non dotate di contatore elettronico telegestito o con contatore elettronico telegestito in cui non è in essere la telelettura, il Fornitore deve impegnarsi, nel termine di un mese dall'avvio della fornitura, a fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale nel rispetto dei termini indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione dell'Autorità del 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'Autorità; in particolare per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate e, comunque, decorso 1 mese dall'attivazione della fornitura, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati.

La mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1° Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'Autorità, per cui viene emessa fattura con dati di stima, dovrà in ogni caso essere segnalata all'Agenzia e all'Azienda titolare della fornitura.

Termini, contenuti e modalità di emissione delle fatture sono riportate all'articolo 15 dell'Allegato 3 Schema di Convenzione.

Articolo 5 - Attivazione della fornitura

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati secondo quanto previsto allo Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera dell'Autorità ARG/elt 107/09 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Le modalità di recesso dal servizio da parte di ciascuna amministrazione contraente dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Con delibera 09 giugno 2016 302/2016/R/com viene disciplinato il recesso dei clienti in bassa tensione.

Articolo 6 - Impegno di potenza elettrica e rispetto normativa

Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'Autorità.

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7 - Prezzi di fornitura

I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 6 del TIV.

Per le Amministrazioni dotate di misuratore integratore verrà considerata un'unica fascia di riferimento.

Per il Lotto 1 i prezzi di fornitura P_{F1} , P_{F2} e P_{F3} saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti.

Per il Lotto 2 i prezzi di fornitura $P_{F0-MONORARIO}$, P_{F1} , P_{F2} e P_{F3} saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti.

LOTTO 1 AZIENDE SANITARIE

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{n\ off}$$

dove:

$$P_{n\ off} = \text{prezzi offerti}$$

e

$$n = F1, F2, F3$$

LOTTO 2 AZIENDE SANITARIE

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{F0-MONORARIO}$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{n\ off}$$

dove:

$P_{F0_MONORARIO}$, P_{n_off} = prezzi offerti

e

$n = F1, F2, F3$

LOTTO 2 (Altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della L.R. n. 11/2004)

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$P = P_{F0_MONORARIO}$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$P_n = P_{0_n}$

e

$n = F1, F2, F3$

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$P = P_{F0_MONORARIO (IP)}$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$P_n = P_{0_n (IP)}$

dove:

$P_{F0_MONORARIO}$, P_{0_n} , $P_{F0_MONORARIO (IP)}$, $P_{0_n (IP)}$ = prezzi offerti

$n = F1, F2, F3$

I prezzi offerti saranno al netto delle perdite, in bassa o media tensione, ai sensi della Delibera dell'Autorità 05/04 e s.m.i. (i prezzi non comprendono le perdite convenzionali di rete che andranno perciò aggiunte in fattura).

I prezzi offerti dovranno essere indicati in €/kWh, specificato fino alla quinta cifra decimale.

Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all'installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, l'energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione.

Oltre ai prezzi dell'energia sono a carico delle Amministrazioni ed evidenziati con voci separate in fattura:

- le perdite convenzionali di rete ai sensi della Delibera dell'Autorità 377/2015/R/eel e s.m.i. che saranno pagate in fattura allo stesso prezzo dell'energia fornita.
- gli oneri di dispacciamento; il Fornitore aggiudicatario applicherà a ciascun singolo Soggetto Gestore i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi previsti nel mercato libero.
- gli oneri per i servizi di trasporto e distribuzione (comprese le componenti UC3 e UC6);
- le componenti A_{SOS} e A_{RIM} ;

- gli eventuali ulteriori oneri che le competenti Autorità dovessero introdurre in aggiunta a quelli esistenti, purché espressamente riguardanti il mercato libero;
- le imposte, l'IVA e le addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica.

Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo:

- oneri su emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni per questa voce;
- oneri di bilanciamento; nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei Punti di Prelievo;
- corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, così come definito dall'art. 43 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- oneri di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- componente tariffaria UC1 (perequazione dei costi di acquisto dell'energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata;
- oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi);
- corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita Delibera dell'Autorità n. 156/07 e s.m.i., a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

Articolo 8 - Certificazione Energia Verde

L'energia elettrica relativa ai volumi prelevati dalle Amministrazioni dei Lotti 1 e 2 sarà esclusivamente prodotta da fonte rinnovabile così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..

A tale scopo, il fornitore aggiudicatario di ogni lotto è tenuto a compensare annualmente tutti i volumi prelevati dalle Amministrazioni con appositi certificati (Garanzie d'Origine), come previsto dalla deliberazione ARG/elt n. 104/11 dell'AEEGSI. Ai fini della presente certificazione, limitatamente al periodo di validità degli stessi, possono concorrere anche i certificati GO - ICS: RECS.

Il Fornitore aggiudicatario di ogni lotto, ha quindi l'obbligo di approvvigionarsi, per la totalità degli Ordinatori di Fornitura, di energia rinnovabile, di una quantità di GO pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo Ordinatorio di Fornitura. A tal fine entro il 31 marzo 2022, è tenuto ad annullare una quantità di GO pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferita al medesimo anno.

Il Fornitore aggiudicatario di ogni lotto invierà all'Agenzia Intercent-ER, entro il 30 aprile 2022, un attestato di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nel quale certificherà che le

Amministrazioni aderenti a detto lotto hanno utilizzato energia verde certificata ai sensi della Deliberazione AEEGSI - ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011 per tutta la fornitura di energia elettrica per l'anno 2021.

Si allega a tal fine al presente Capitolato il fac-simile di attestato da presentare.

Inoltre entro il medesimo termine deve presentare una lista con riportati i codici "ID impianto" attraverso i quali l'Agenzia Intercent-ER potrà individuare gli impianti dai quali derivano le GO annullate.

Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'energia verde all'interno del documento di fatturazione.

Qualora il Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nel presente Capitolato, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, ad assolvere, entro 15 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, fatta salva l'applicazione della penale secondo quanto riportato nell'Allegato Schema di convenzione.

Articolo 9 - Qualità della fornitura

Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.

La fornitura dell'energia elettrica avverrà per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agirà usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest'ultimo si accollerà il maggior onere che le Amministrazioni sosterranno per il funzionamento degli impianti.

Articolo 10 – Nuovi punti di prelievo

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente documento. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti.

Articolo 11 - Reportistica

Il Fornitore si obbliga a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria in allegato con ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 4 Report mensile in formato .xls o equivalente.

Lo stesso Fornitore si obbliga a trasmettere a ciascuna Amministrazione aderente al Lotto 2 (diversa dalle AA.SS.) in allegato con ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 4 bis Report mensile *in formato xls* o equivalente. Su richiesta specifica dell'Agenzia il Fornitore si obbliga a trasmettere, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, copia dell'Allegati di cui sopra.

I suddetti report potranno essere trasmessi anche in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che verranno concordati con la stessa Amministrazione.

Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.

Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.

Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d'ora, ovvero in caso di indisponibilità di questi i consumi orari, attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alle Amministrazioni per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.

Articolo 12 – Adeguamento di diritto delle clausole contrattuali

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'Autorità dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

Articolo 13 – Responsabile del Servizio e responsabile Tecnico

In caso di aggiudicazione, il Fornitore di ciascun Lotto dovrà nominare un Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio sarà il referente nei confronti delle Amministrazioni.

Articolo 14 – Dati di sintesi

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 5 Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2021 (termine dell'Ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 marzo 2022, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3 Schema di Convenzione.

Articolo 15 – Verifiche sulle fatture

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la correttezza del processo di fatturazione a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, l'Agenzia Intercent-ER potrà effettuare, anche avvalendosi di un Organismo terzo, appositi controlli.